ISTITUZIONE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Art. 1

Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali

Nel quadro delle finalita' indicate dall'articolo 9 della Costituzione e dall'articolo 128 del Trattato istitutivo della Comunita' europea, e' istituito il Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito denominato Ministero. Il Ministero provvede, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalle disposizioni del presente decreto, alla tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali e alla promozione delle attivita' culturali. Nell'esercizio di tali funzioni il Ministero privilegia il metodo della programmazione; favorisce la cooperazione con le regioni e gli enti locali, con le amministrazioni pubbliche, con i privati e con le organizzazioni di volontariato. Opera per la massima fruizione dei beni culturali e ambientali, per la piu' ampia promozione delle attivita' culturali garantendone il pluralismo e l'equilibrato sviluppo in relazione alle diverse aree territoriali e ai diversi settori. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Versione in vigore dal 10 novembre 1998, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali
Estremi	Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-368-1998/art-1-istituzione-del-ministero-per-i-beni-e-le-attivita-culturali

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it